

# **STATUTO DELL'UNIRE**

## **Articolo 1**

### **(Scopi e natura giuridica dell'Ente)**

1. L'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.), istituita con regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, è ente di diritto pubblico di primo livello con sede in Roma, dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed al controllo della Corte dei Conti, con le modalità previste dall'art.12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. L'UNIRE promuove l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, con particolare riferimento al purosangue inglese ed al trottatore italiano e programma il settore riguardo agli aspetti allevatoriali ed agonistici, nelle varie componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali, per il raggiungimento di avanzati livelli di qualità dell'intero settore dell'ippicoltura.

3. L'UNIRE organizza le corse dei cavalli, controlla le strutture destinate alle corse ed alle altre competizioni, quelle destinate all'allevamento, all'allenamento ed all'addestramento; procede alla loro valutazione secondo principi di imparzialità, obiettività di criteri, e trasparenza delle procedure.

4. L'UNIRE tutela la dignità e la sicurezza degli operatori del settore secondo le linee fissate dal Consiglio di amministrazione. Promuove, altresì, in loro favore, iniziative previdenziali ed assistenziali.
5. L'UNIRE tutela la biodiversità delle razze equine, mediante piani per la salvaguardia di quelle minacciate di estinzione redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonché programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore.
6. L'UNIRE combatte l'utilizzo di trattamenti dopanti applicati sia all'uomo sia al cavallo.
7. L'UNIRE favorisce e promuove il coordinamento con le regioni anche attraverso la formazione di accordi con enti pubblici territoriali ed enti ed istituti dello specifico settore ippico, nonché l'incentivazione di programmi di intervento ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. n.449/1999.
8. L'UNIRE favorisce l'utilizzazione del cavallo come strumento di riabilitazione fisica e psichica dell'uomo.
9. L'UNIRE prevede forme di programmazione, coordinamento e valutazione delle proprie attività e pubblicità dei propri atti.

## **Articolo 2**

### **(Compiti istituzionali e strumenti operativi)**

1. Per il raggiungimento dei propri fini l'U.N.I.R.E.:
  - a) assume ogni iniziativa che interessi l'incremento della ippicoltura nazionale e soprattutto le iniziative dirette allo sviluppo dell'allevamento e della selezione degli equini, anche mediante l'organizzazione di corse o altre prove di selezione, con particolare riferimento al purosangue inglese ed al trottatore italiano;
  - b) favorisce lo sviluppo dell'attività agricola volta alla costituzione ed al miglioramento di centri di allenamento ippico polifunzionale e di allevamento, anche a mezzo di opportuni stanziamenti;
  - c) organizza, definendone la programmazione tecnica ed economica, le corse e le altre forme di competizione;
  - d) definisce il calendario delle manifestazioni ippiche, da sottoporre a verifica annuale al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - e) diffonde il notiziario ippico, nel cui ambito è ricompresa la dichiarazione dei partenti delle corse, che, corredato di tutte le informazioni richieste per la effettuazione delle scommesse e reso pubblico prima dell'inizio della accettazione delle scommesse, sostituisce, a tutti gli effetti, il programma ufficiale delle corse come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 169/1998;

- f) propone al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art.4, comma 5, del D.P.R. n. 169/1998, la tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico e telematico, il numero delle scommesse Tris giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l'introduzione ed il numero delle scommesse assimilabili alla scommessa Tris sotto il profilo della modalità di accettazione e totalizzazione, nonché i limiti posti alle scommesse;
- g) determina gli stanziamenti relativi ai premi, tenendo conto, per ogni branca, dei risultati tecnici ed economici conseguiti e del livello di attività consentito in ogni ippodromo dal numero, qualità e stato delle strutture destinate al pubblico, agli operatori ed ai cavalli nonché dal ruolo svolto dall'ippodromo nel panorama ippico nazionale;
- h) determina gli stanziamenti relativi alle provvidenze da destinare all'allevamento secondo linee di guida elaborate in programmi di sviluppo pluriennali, in programmi di intervento triennali e in piani annuali di attuazione dei programmi stessi, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- i) provvede a tutte le incombenze di carattere tecnico e disciplinare connesse alle corse di cavalli purosangue, trottatore e da sella italiano ed alle altre manifestazioni, emanando le normative di riferimento e provvedendo al controllo della regolarità di tutte le attività relative alle corse, alla qualificazione, nomina e revoca dei Commissari e degli altri

funzionari di riunione, alla sorveglianza sull'azione dei medesimi, provvedendo altresì alla regolamentazione, organizzazione e gestione delle strutture disciplinari;

- j) vigila sulla efficienza e sulla organizzazione tecnica degli ippodromi riconosciuti o autorizzati, delle piste da corsa e da allenamento, delle scuderie e degli impianti in genere approvando altresì i programmi tecnici formulati dalle Società che gestiscono gli ippodromi e verifica la piena esecuzione degli obblighi dalle stesse assunti per quanto riguarda lo svolgimento delle corse;
- k) cura la tenuta e la pubblicazione dei libri genealogici del cavallo purosangue, trottatore e da sella italiano. Cura la tenuta dei certificati di origine dei cavalli anzidetti e del registro dei passaggi di proprietà dei medesimi, ivi compresi anche tutti gli adempimenti connessi all'importazione ed esportazione dei cavalli;
- l) concede e revoca i colori ai proprietari, provvede alla qualificazione degli allenatori, dei guidatori e fantini, dei gentlemen ed amazzoni, degli allievi, degli artieri ippici rilasciando e revocando le relative patenti nonché adottando ogni iniziativa per la loro formazione e perfezionamento professionale;
- m) assume iniziative previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dell'ippica, dei fantini, guidatori, allenatori ed artieri;
- n) pubblica e diffonde i bollettini ufficiali, i risultati delle corse, gli annuari ufficiali, i regolamenti, i notiziari statistici e quant'altro si rendesse necessario;

- o) provvede alla valutazione della idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base di parametri predeterminati;
- p) incentiva piani occupazionali, volti a favorire l'avviamento al lavoro e la formazione professionale degli addetti al settore anche con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 3, comma 1, del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449;
- q) promuove e favorisce la realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi nonché la ricerca scientifica nel settore dell'allevamento, dell'allenamento e dell'antidoping;
- r) contribuisce al finanziamento degli ippodromi per il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;
- s) provvede alla programmazione dello sviluppo del settore della ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;
- t) concorre alla tutela dell'incolumità ed al benessere dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti;
- u) svolge tutte le attività, collaterali e derivate, a tutela della biodiversità della razza equina predisponendo i relativi piani di sviluppo, anche pluriennali nonché a tutela del benessere animale e la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione;

- v) mantiene e promuove rapporti diretti con le organizzazioni nazionali di categoria, con la Federazione italiana sport equestri, con le istituzioni e le organizzazioni dell'ippica e dell'ippicoltura degli altri Paesi e collabora alla realizzazione dei programmi di cooperazione a livello europeo ed internazionale;
- w) quale concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse assicura la diffusione, attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse, come stabilito dall'art. 2, comma 5 del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449 e secondo le modalità gestionali di cui al Decreto interministeriale 16 dicembre 1999;
- x) attua e/o coordina iniziative di carattere promozionale intese a suscitare, fra l'opinione pubblica, interesse alle attività connesse ai propri compiti istituzionali;
- y) L'U.N.I.R.E. sulla base dei propri indirizzi destina annualmente, ai sensi dell'art. 3, D.Lgs n. 449/1999, una quota dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche, nella misura stabilita dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'incentivazione di programmi regionali diretti alla formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore, alla realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi, alla promozione dell'attività ippica, in particolare di carattere

agonistico, ed alla lotta al lavoro irregolare. L'U.N.I.R.E. collabora, inoltre, con le regioni e le province autonome nell'impostazione di programmi regionali di miglioramento delle tecniche di allevamento dei cavalli e di ricerca scientifica nel settore;

z) partecipa in Società o le costituisce per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

aa) sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina.

2. L'Unire contribuisce alla formazione professionale e alla qualificazione degli operatori del settore dell'ippica.

3. L'attività dell'Unire si svolge sulla base della relazione programmatica, redatta ogni anno dal Consiglio di amministrazione, accompagnata da un piano triennale che ne descrive le scelte strategiche e del piano annuale di attuazione di cui al successivo articolo 3.

4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi, l'UNIRE:

a) attiva, nell'ambito delle problematiche relative all'allevamento, alla genetica e alla identificazione dei cavalli, del benessere animale e dei trattamenti dopanti, studi e ricerche in collaborazione con le università e le istituzioni pubbliche e private;

b) concorre allo sviluppo e alla definizione della normativa tecnica del settore ippico;

- c) conserva gli archivi storici e correnti, nonché ogni testimonianza concernente la propria storia, curando le collezioni e gli strumenti scientifici di sua proprietà;
- d) promuove la cultura ippica a mezzo di pubblicazioni, servizi televisivi, convegni, conferenze, seminari e dibattiti ed ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo;
- e) promuove e interviene con programmi di finanziamento pluriennali per la tutela dell'allevamento delle razze autoctone, per il loro mantenimento anche nell'ambiente d'origine a salvaguardia della biodiversità e alla protezione delle aree di stanziamento;
- f) ha comunque competenza nell'ambito delle prerogative stabilite dalla legge.

### **Articolo 3**

#### **(Programmazione delle attività)**

1. L'UNIRE programma la propria attività mediante la relazione programmatica annuale del Consiglio di Amministrazione accompagnata da un piano triennale che ne descrive le scelte strategiche, dal bilancio triennale e dal piano annuale di attuazione.

2. Il piano triennale di accompagnamento alla relazione programmatica descrive le scelte strategiche, definisce le aree tematiche di riferimento e individua gli obiettivi programmatici da perseguire; individua, inoltre, le

risorse disponibili o da acquisire per la sua attuazione, i risultati attesi e i benefici economici e sociali da essi derivanti.

3. Il piano annuale di attuazione traduce, nel breve termine, gli obiettivi del piano triennale e individua, da un lato, le linee di attività e le altre forme organizzative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e, dall'altro, le risorse finanziarie e di personale disponibili nell'anno.

4. Lo stato di attuazione del piano triennale di attività viene esaminato annualmente per eventuali aggiornamenti.

#### **Articolo 4**

##### **(Organi dell'Ente)**

1. Sono organi dell'U.N.I.R.E.:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale.

2. I componenti degli organi durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

**Articolo 5**  
**(Presidente)**

1. Il Presidente è nominato ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed esercita le funzioni dallo stesso delegategli, vigila sull'esecuzione delle delibere dello stesso, adotta i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima adunanza successiva, cura i rapporti con le Istituzioni nazionali ed internazionali, impartisce le direttive generali nel rispetto delle linee organizzative stabilite dal Consiglio di amministrazione.
3. Il Presidente propone al Consiglio di amministrazione, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del D.lgs. n. 449/1999, la persona di riconosciuta e comprovata qualificazione e professionalità maturata nella gestione di pubbliche amministrazioni, imprese o enti per la nomina a Segretario generale dell'Ente.

## **Articolo 6**

### **(Il Consiglio di amministrazione)**

1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'Ente e stabilisce in via generale le linee organizzative dell'Ente stesso.

Esso è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri, nominati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di cui tre di comprovata qualificazione ed esperienza individuati rispettivamente nel settore del trotto, del galoppo e del cavallo da sella; due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano e uno esperto in discipline giuridiche ed economiche.

2. Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali designa, tra i Consiglieri di amministrazione, il Vicepresidente dell'Ente. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento.

3. Il Consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche.

4. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Segretario generale, con funzioni consultive nonché di segretario verbalizzante. Per particolari esigenze, relative alla complessità dei casi ed alla urgenza della decisione, possono essere chiamati ad intervenire esperti, per fornire chiarimenti sulle problematiche oggetto della discussione, con esclusione, comunque, degli stessi al momento delle operazioni di voto.

5. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, può essere sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un Commissario straordinario con i poteri del Consiglio e del Presidente, per un periodo non superiore a diciotto mesi. Nell'espletamento dei propri compiti il Commissario può essere affiancato da uno o più sub-commissari.

## **Articolo 7**

### **(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)**

1. Al Consiglio di amministrazione sono riservate le seguenti attribuzioni:
  - a) definisce obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini istituzionali dell'U.N.I.R.E;
  - b) delibera lo statuto e le sue modificazioni;
  - c) delibera il bilancio preventivo, il bilancio triennale ed il conto consuntivo nonché le eventuali variazioni da apportare, sulla base dei risultati conseguiti nei mesi precedenti, alle voci e agli stanziamenti di entrata e uscita del bilancio preventivo;
  - d) delibera la relazione programmatica, il piano triennale di accompagnamento ed il piano annuale di cui all'art. 3;

- e) delibera i disciplinari-tipo e le convenzioni-tipo con le società di corse;
- f) delibera in materia di regolamenti delle corse;
- g) delibera il regolamento di amministrazione e contabilità ed il regolamento del personale di cui all'art. 6 del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449 e successive modificazioni, nonché ogni altro regolamento che disciplini l'attività dell'Ente;
- h) su proposta del Segretario generale conferisce gli incarichi di funzioni dirigenziali generali;
- i) individua le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da affidare al Segretario generale, il quale le destina alle diverse finalità;
- j) delibera il regolamento di cui all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 449 e le sue modificazioni, con il quale si provvede ad armonizzare la regolamentazione, l'organizzazione e la gestione delle strutture disciplinari, in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche delle modalità di gara. Il regolamento e le sue modificazioni sono adottati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali;
- k) delibera il Regolamento di cui all'art. 8, comma 22, della Legge 1° agosto 2003, n.200;
- l) definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi;
- m) determina, previa approvazione da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, le condizioni economiche di offerta del segnale televisivo alle

- concessionarie per la raccolta delle scommesse ippiche, nonché i corrispettivi e gli analoghi oneri a carico di terzi;
- n) dispone le nomine, designazioni ed atti analoghi ad esso attribuiti da specifiche disposizioni;
  - o) delibera sulla predisposizione di programmi o progetti comunitari anche a livello nazionale e sulla formazione di accordi di programma con enti pubblici e privati curando il rapporto organizzativo e di indirizzo nei confronti dei beneficiari finali;
  - p) delibera sulla previsione, promozione e attuazione di corsi di formazione aventi la finalità di supporto ed aggiornamento delle categorie di lavoratori dell'intero settore dell'ippicoltura;
  - q) delibera sulla predisposizione di piani di promozione dell'immagine e di comunicazione tendenti alla conquista di sempre maggiori spazi di mercato per la produzione del settore;
  - r) delibera sulla costituzione o partecipazione a società, per la realizzazione di finalità proprie dell'Ente nonché sulla designazione e nomina dei rappresentanti in seno agli organi di governo delle società costituite o partecipate;
  - s) delibera annualmente i criteri generali della programmazione delle corse e delle manifestazioni ippiche;
  - t) delibera su ogni argomento che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame, e che non rientri nella competenza funzionale di altri organi, e nelle attribuzioni della dirigenza dell'Ente.

## **Articolo 8**

### **(Riunioni del Consiglio di amministrazione)**

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola una volta ogni quindici giorni, nonché ogni volta sia ritenuto necessario dal Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri ovvero del Collegio sindacale.
2. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assiste il Magistrato della Corte dei Conti addetto al controllo della gestione dell'Ente, a norma dell'art.12, Legge 4 marzo 1958 n. 259.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato agli aventi diritto almeno cinque giorni prima della riunione a mezzo lettera raccomandata, unitamente alla documentazione a corredo dei singoli punti all'ordine del giorno. Per motivi di comprovata urgenza e indifferibilità della trattazione di particolari problematiche, la convocazione può esser fatta il giorno prima della seduta anche a mezzo fax; in tal caso la documentazione a corredo deve essere messa a disposizione dei Consiglieri presso il luogo in cui è fissata la riunione.
4. Il Consiglio di amministrazione può stabilire che le riunioni abbiano luogo periodicamente in giorni fissi, nel qual caso non si fa luogo all'avviso di convocazione ma si comunica il solo ordine del giorno.
5. Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

**Articolo 9**  
**(Consulte tecniche)**

Il Consiglio di amministrazione costituisce tre Consulte tecniche (trotto, galoppo e sella ) i cui componenti sono designati dalle categorie interessate. La composizione, le modalità di designazione dei membri delle Consulte e il relativo funzionamento sono definiti con apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.

Il Consiglio di amministrazione acquisisce preventivamente il parere delle Consulte tecniche nelle materie di seguito indicate:

- regolamenti di carattere tecnico e disciplinare connessi alle corse dei cavalli;
- criteri generali di programmazione delle corse e manifestazioni ippiche;
- piani e programmi allevatori.

La partecipazione alle Consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese da parte dell'UNIRE.

**Articolo 10**  
**(Commissioni di studio)**

1. Il Consiglio di amministrazione può costituire commissioni di studio o comitati tecnici per l'esame di problemi a elevata specializzazione, quando non sia possibile risolvere particolari questioni tecniche con la utilizzazione del solo personale dell'Ente.
2. Possono essere chiamati a far parte di dette commissioni e comitati anche estranei al Consiglio di amministrazione, purché esperti nelle materie da trattare. Le funzioni di Segretario vengono svolte da un dipendente dell'Ente, designato dal Segretario generale.
3. Ai membri delle commissioni di studio, di cui ai commi precedenti, spetta un gettone di presenza da determinarsi a norma di legge il cui ammontare non potrà superare quello attribuito ai Consiglieri di amministrazione.
4. Il Consiglio di amministrazione può attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico annualmente determinato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale.
5. Le determinazioni di cui al presente articolo sono assunte nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

## **Articolo 11**

### **(Controllo sulle delibere)**

1. Il controllo sulle delibere dell'U.N.I.R.E. è esercitato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nei limiti delle vigenti disposizioni di legge nonché delle disposizioni contenute nel presente Statuto.

2. Sono trasmessi al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per l'approvazione, le deliberazioni concernenti:

- a) lo Statuto e le successive modificazioni;
- b) i bilanci preventivi corredati dai documenti previsti dall'art. 10 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n.97, le relative variazioni nonché i conti consuntivi;
- c) il regolamento di amministrazione e contabilità;
- d) il regolamento del personale;
- e) il regolamento recante le norme di procedura disciplinare;
- f) i regolamenti disciplinari relativi allo svolgimento delle corse;
- g) le convenzioni tipo e i disciplinari tipo con le società di corse;
- h) i programmi triennali e i piani annuali di attuazione;
- i) i piani ed i programmi allevatori trotto, galoppo e cavallo da sella;
- l) l'ammontare dei corrispettivi che i terzi, a norma di legge, devono all'UNIRE per la fruizione del segnale televisivo;

- m) la costituzione o la partecipazione a società;
- n) il regolamento di cui al precedente articolo 9;
- o) i criteri generali per il trattamento economico del Segretario Generale e dei Dirigenti incaricati di funzioni generali;

3. Le deliberazioni di cui alle lettere a), c) ed o) sono approvate con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le deliberazioni di cui alla lettera b) sono approvate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le delibere di cui alla lettera d) sono approvate con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

4. Le deliberazioni di cui alle lettere e), f) ed n) sono approvate con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.

5. Le deliberazioni soggette ad approvazione dovranno essere trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e, ove statuito, anche alle altre Amministrazioni competenti, a cura del Segretario generale entro i termini di legge o, in mancanza, entro 20 giorni dalla loro adozione.

6. Il calendario delle corse è trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua la verifica prevista dall'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 169/1998.

## **Articolo 12**

### **(Collegio sindacale)**

1. Il Collegio sindacale esplica il controllo sull'attività dell'Ente ai sensi della normativa vigente.
2. Esso è nominato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente e un sindaco effettivo sono designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. I sindaci debbono essere iscritti nel registro di cui all'art.1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88.
4. Il Collegio sindacale esamina, redigendo apposita relazione, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo e compie tutte le verifiche che ritiene necessarie al fine del regolare andamento della gestione.
5. Il Collegio sindacale deve essere invitato alle riunioni negli stessi termini e con le stesse modalità previste per i Consiglieri di amministrazione. I membri del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
6. Alle riunioni del Collegio sindacale assiste il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

## **Articolo 13**

### **(Segretario generale)**

1. Il Segretario generale, scelto dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, tra persone di riconosciuta e comprovata qualificazione e professionalità, maturata nella gestione di pubbliche amministrazioni, imprese od enti, è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato di durata triennale rinnovabile.
2. Il Segretario generale è responsabile della organizzazione e gestione dell'U.N.I.R.E. ed adotta gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
3. E' responsabile, altresì, della gestione del personale e sovrintende alle direzioni generali, ai servizi ed uffici dell'Ente rispondendo, della sua attività, al Presidente ed al Consiglio di amministrazione.
4. Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio d'amministrazione con funzioni consultive e di segretario verbalizzante.
5. Il Segretario generale:
  - a) sulla base delle linee programmatiche e degli indirizzi economico-finanziari definiti dal Consiglio di amministrazione cura la predisposizione dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi, degli assestamenti e delle variazioni di bilancio, nonché della situazione dei residui attivi e passivi;

- b) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nelle competenze del proprio ufficio, salvo quelli delegati ai dirigenti generali;
- c) cura la predisposizione del rendiconto annuale della gestione;
- d) propone al Consiglio di amministrazione il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali generali;
- e) nomina i responsabili degli uffici di livello dirigenziale sentiti i dirigenti generali;
- f) individua le risorse umane, materiali ed economico finanziarie da destinare alle diverse finalità ripartendole fra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- g) cura la gestione dei rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del datore di lavoro;
- h) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere.

#### **Articolo 14**

##### **(Disposizioni ordinamentali)**

1. Il Presidente dell'U.N.I.R.E., il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio sindacale, nonché il Segretario generale, se appartenenti ad amministrazioni dello Stato ovvero ad altre amministrazioni o Enti pubblici, possono essere, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, collocati fuori ruolo od in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

## **Articolo 15**

### **(Incompatibilità e decadenza)**

1. Sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni di Presidente, di Consigliere di amministrazione, di Segretario generale, di dirigente generale e di membro del Collegio sindacale coloro i quali, anche per il tramite di parenti o di affini entro il terzo grado, ovvero per interposta persona, siano proprietari di ippodromi o titolari di imprese delegate all'esercizio delle scommesse o che abbiano in gestione sistemi telematici o televisivi sulle corse ippiche, ovvero risultino possessori di partecipazioni in società esercenti le predette attività di impresa o in società di corse, o coloro i quali ricoprono incarichi direttivi nelle associazioni degli allevatori, dei proprietari di cavalli e degli operatori ippici professionisti. Le eventuali incompatibilità dovranno cessare entro trenta giorni dalla comunicazione di nomina, a pena di decadenza, da pronunciarsi nel rispetto della procedura di cui agli articoli 2 e 7 della legge 7 agosto 1990, n 241.

## **Articolo 16**

### **(Compensi)**

1. I compensi e i gettoni di presenza spettanti ai componenti degli organi dell'U.N.I.R.E. nonché il gettone di presenza spettante al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo sono determinati con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. Ai componenti degli organi dell'U.N.I.R.E. e al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo è del pari riconosciuto, ricorrendone le condizioni, il trattamento economico di missione parificato a quello della più alta qualifica dirigenziale dell'Ente.

## **Articolo 17**

### **(Consiglio generale)**

1. Il Consiglio generale ha funzioni consultive ed è nominato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.

2. Esso è composto, oltre che dal Presidente dell'UNIRE che lo presiede, da:

- a) un rappresentante dei proprietari di cavalli da corsa al galoppo;
- b) un rappresentante dei proprietari di cavalli da corsa al trotto;
- c) un rappresentante dei proprietari dei cavalli da sella italiani;
- d) tre rappresentanti degli allevatori rispettivamente dei cavalli purosangue, trottatori e da sella italiani;

- e) tre rappresentanti delle categorie professionali (allenatori di cavalli da corsa al galoppo e trotto, guidatori e fantini);
- f) un rappresentante degli amatori-gentlemen;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale nel settore del pubblico impiego;
- h) due rappresentanti delle Società di corse;
- i) un rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.);
- j) un rappresentante della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.)
- k) un esperto in materie amministrative, contabili ed economiche;
- l) un esperto in materia di comunicazione sociale;

3. Il Consiglio esprime il proprio parere sugli argomenti che il Presidente ritiene di sottoporre al suo esame.

4. Il Consiglio generale si riunisce presso la sede dell'UNIRE, almeno tre volte l'anno, su convocazione del Presidente.

5. In caso di assenza, impedimento o decadenza del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano nella carica o, a parità di anzianità, da quello più anziano di età.

## **Articolo 18**

### **(Principi di organizzazione e funzionamento degli uffici)**

1. L'U.N.I.R.E. regola il rapporto di lavoro del personale dipendente ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni secondo quanto disposto nell'art. 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 449; il relativo regolamento e la dotazione organica dell'Ente sono deliberati ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 449.
2. Il regolamento del personale determina la dotazione organica dell'Ente e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'UNIRE definisce ed organizza la propria struttura operativa ispirandosi a criteri di flessibilità, di semplificazione delle procedure, collegamento delle attività degli uffici, assicurando la coerenza e la compatibilità delle scelte organizzative e di funzionamento alle funzioni tecniche ed amministrative ad esso attribuite.
4. La struttura operativa, che fa capo al Segretario generale, è articolata in due Aree funzionali di livello dirigenziale generale. Le Aree funzionali sono articolate al loro interno in unità organizzative di gestione ad ognuna delle quali è preposto un dirigente.

## **Articolo 19**

### **(Regolamento del personale)**

1. Il regolamento del personale determina la struttura operativa e la sua articolazione in unità organizzative di gestione, anche prevedendo modalità per l'istituzione di uffici distaccati, nonché la dotazione organica e le qualifiche del personale dell'Ente, con riferimento alle diverse funzioni tecniche e amministrative svolte, nonché le norme di assunzione nel rispetto dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni. Nello stesso regolamento sono, inoltre, disciplinate le strutture di supporto e di diretta collaborazione con gli organi.
2. L'incarico di dirigente è incompatibile con la qualità di componente del Consiglio di amministrazione.
3. Il numero massimo degli uffici dirigenziali è determinato, ai sensi dell'art. 13, lettera n), del decreto legislativo n. 419/1999 in dodici uffici dirigenziali, di cui 2 incaricati di funzioni di livello generale, oltre l'ufficio del Segretario generale.
4. Il regolamento del personale determina gli uffici posti alle dirette dipendenze del Segretario generale e determina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio relazioni con il pubblico e dell'ufficio stampa, in applicazione dei principi e delle direttive della legge 7 giugno 2000, n. 150 e dell'articolo 11 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.

## **Articolo 20**

### **(Finanziamenti, contabilità e strumenti operativi)**

1. Le fonti di finanziamento dell'UNIRE sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da erogazioni di enti pubblici e privati, da entrate proprie. In particolare, ai sensi dell'art. 9 del D. lgs. 449/1999, le entrate traggono origine dai proventi derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; dalle rendite del patrimonio; da eventuali assegnazioni straordinarie per la realizzazione di specifiche iniziative; da corrispettivi per attività svolte in favore di terzi; dagli utili delle società costituite o partecipate; dai proventi derivanti dalla diffusione del segnale televisivo di corse, manifestazioni, eventi di natura sportiva, promozionale ed ambientale; da ogni altra entrata o contributo ordinario o straordinario.

2. Per le spese di investimento l'UNIRE può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

3. Il bilancio consuntivo dell'U.N.I.R.E. è sottoposto a certificazione, ai sensi degli articoli 155 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni.

4. Il regolamento di amministrazione e contabilità determina i principi contabili e la disciplina del bilancio dell'Ente, nel rispetto della

normativa nazionale, anche in deroga alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, la durata dell'esercizio finanziario, la composizione e le poste da inserire nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo, le modalità ed i criteri di contabilizzazione e di rendicontazione.

5. L'UNIRE, per particolari settori di attività rispondenti alle proprie finalità istituzionali, può costituire o partecipare a Società aventi oggetto sociale affine ai propri compiti istituzionali.

## **Articolo 21**

### **(Nucleo di controllo interno)**

1. E' istituito, ai sensi del D. L.vo 30 luglio 1999, n. 286, un Nucleo di controllo interno che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Consiglio d'amministrazione.

2. Esso è composto da dirigenti generali della pubblica amministrazione o da esperti esterni in materia di gestione e valutazione del personale. Il Nucleo determina almeno annualmente, anche su indicazione del Consiglio di amministrazione e, ove possibile, d'intesa con i responsabili delle unità organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo. Ad esso è attribuito, nell'ambito della dotazione organica, un apposito contingente di personale.

3. Il Nucleo svolge i seguenti compiti:

- a) accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti nelle disposizioni legislative e nei piani e direttive approvati ed emanati dal Consiglio di amministrazione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;
- b) verifica l'imparzialità, il buon andamento, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità nonché la trasparenza dell'attività amministrativa;
- c) verifica, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la correttezza ed economicità della gestione delle risorse;
- d) valuta i dirigenti secondo i criteri dettati dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 5 del D. L.vo 286/1999;
- e) effettua la rilevazione annuale del numero complessivo dei procedimenti amministrativi che nell'anno in considerazione non si sono conclusi entro i termini stabiliti dal regolamento di attuazione della legge n. 241/1990.

4. Il Nucleo di controllo interno riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività e sugli eventuali ostacoli riscontrati nell'esercizio delle proprie competenze, segnalando le irregolarità eventualmente riscontrate e proponendo, previa individuazione delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, le opportune misure.

5. Il Nucleo di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può chiedere, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti.

6. Tutti i membri del Nucleo di controllo interno sono tenuti, a pena di sanzione amministrativa e decadenza dalla nomina, ad osservare la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno, e su qualunque informazione avuta o considerazione risultante dall'attività svolta. Sono inoltre tenuti a non utilizzare, per qualsiasi impiego, le informazioni di cui sono venuti a conoscenza in virtù del compito conferitogli.